



Comune di Livorno

COMUNE DI LIVORNO
27 MAG. 2015
ARCHIVIO GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC EX ART. 1 COMMI DAL 639 AL 721 DELLA L.N. 147/2013: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

N. 126 del 25 maggio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 11.00 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza della Presidente Giovanna Cepparello, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria.

All'appello hanno risposto i seguenti Consiglieri:

COMPONENTI N. 33

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Nogarini Filippo(Sindaco)	X		18- Vitiello Giuseppe		X
2- Grillotti Giuseppe	X		19- Marchetti Edoardo		X
3- Bastone Francesco		X	20- Meschinelli Nicola		X
4- Fuoti Giovanni	X		21- Galigani Marco		X
5- La Fauci Corrado		X	22- Ruggeri Marco	X	
6- Sarais Valter	X		23- De Filicaia Jari		X
7- Mileti Maria Cristina		X	24- Martelli Marco	X	
8- Rossi Alessandra	X		25- Bini Cristina	X	
9- Galli Daniele	X		26- Ciampini Alessio	X	
10- Barbieri Mirko	X		27- Ria Monica		X
11- Esposito Daniele	X		28- Caruso Pietro	X	
12- Simoncini Serena		X	29- Amato Elisa	X	
13- Pecoretti Sandra	X		30- Raspanti Andrea		X
14- Agen Federico		X	31- Cepparello Giovanna	X	
15- Batini Alessio	X		32- Bruciati Marco		X
16- Mazzacca Alessandro	X		33- Cannito Marco		X
17- Lenzi Barbara		X			
			totale	18	15

Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe Ascione.

La Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: Bini, La Fauci e Pecoretti.

OMISSIS

7 5 MAG. 2015

Cod. Uff. 2200

Data

Prot. n. 126

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Oggetto: regolamento comunale per la disciplina della IUC ex art. 1 commi dal 639 al 721 della L.n.147/2013: modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio Comunale

Visto il Regolamento per la disciplina della Iuc ex art.1 comma 639 e seguenti della L.n.147/2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 29/04/2014 e s.m.i;

Visto, in particolare, il titolo II del Regolamento per la disciplina della Iuc ex art.1 comma 639 e seguenti della L.n.147/2013, relativo alla disciplina della Tari e di seguito, per brevità, chiamato Regolamento;

Visto, segnatamente, l'art 8 comma 1 lett e) e l'art 17 del Regolamento che disciplinano la particolare fattispecie impositiva, attinente le concessioni di aree demaniali marittime destinate a ormeggio imbarcazioni e/o natanti, secondo le quali la base imponibile è individuata nello spazio occupato dal singolo posto barca scontando la tariffa di cui alla categoria 4 del successivo art.lo 17;

Visto l'atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 26/1/2015 con il quale si indica come necessaria la modifica delle attuali previsioni regolamentari attinenti la fattispecie delle concessioni di aree demaniali marittime;

Rilevato pertanto che per le aree demaniali marittime in concessione destinate ad ormeggio delle imbarcazioni e/o natanti deve intendersi assoggettata al tributo l'intera area oggetto della concessione e appare più opportuno, in relazione alla minor

25 MAG 2015

attitudine produttiva di rifiuto, procedere all'inserimento della fattispecie nella categoria 31 (depositi containers, vaste aree scoperte);

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dell'art 8 comma 1 lett e) e dell'art 17 comma 1 del Regolamento, come analiticamente indicato nell'Allegato 2 costituente parte integrante della presente deliberazione;

Visto inoltre l'art. 4 comma 1 e l'art 22 del vigente Regolamento Iuc relativi, rispettivamente, alla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e alle riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani;

Considerato che l'art 4 comma 1 del Regolamento dispone che "Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo";

Visto al proposito il rapporto prot.n. 20997/2015 del Settore Entrate con il quale si specifica che , ai sensi delle previsioni contenute nell'art 4 del Regolamento Iuc /Tari, le eventuali modifiche al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituiscono punto di riferimento per l'applicazione del tributo, in particolare per la disciplina delle riduzioni tariffarie di cui all'art 22 del Regolamento previste per l'avvio a riciclo dei rifiuti assimilati, positivamente apprezzato con Decisione della Giunta comunale n.74 del 10/3/2015 ;

Considerato che le modifiche apportate all'art. 12 comma 5 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 16/04/2015 incidono direttamente anche sul Regolamento Tari, allargando la platea dei soggetti possibili beneficiari di agevolazioni per avvio al riciclo dei rifiuti assimilabili agli urbani;

Rilevata quindi la necessità, ai sensi di quanto disposto dall'art 4 del Regolamento Iuc/Tari (approvato con delibera CC n.44/2014 e s.m.i) , di integrare le previsioni dell'art 22 del Regolamento, operando un espresso rinvio alle disposizioni contenute nell'art 12 comma 5 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, approvato con delibera CC n.65/2013 e s.m.i;

Rilevata inoltre la necessità di prevedere che, in analogia a quanto disposto dall'art 10 del Regolamento in relazione alle riduzioni per produzione di rifiuti speciali, anche nel caso di richiesta di riduzione tariffaria per avvio al riciclo di rifiuti assimilati agli urbani sia necessario che la stessa sia accompagnata dalla planimetria dei locali ed aree nonché dagli identificativi catastali;

Ritenuto pertanto di procedere all'integrazione dell'art 22 del Regolamento con l'inserimento del comma 5, come analiticamente indicato nell'Allegato 2 costituente parte integrante della presente deliberazione;

Visto l'art 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che i regolamenti sulle entrate degli enti locali debbono essere approvati entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art 151 comma 1 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18/8/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 con cui si differisce al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti

25 MAR 2015

locali ;

Visto inoltre l'art. 13, comma 15, della l.n.214/2011 in forza del quale ,a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del T.U.EE.LL (D.Lgs.n. 267/00);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile , resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art 49 del D.Lgs.n.267/00 e facenti parte integrante del presente atto;

Visto altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, facente parte integrante del presente provvedimento ;

Visto il parere della Commissione consiliare competente;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni in narrativa espresse, le modifiche proposte al Regolamento per la disciplina della Iuc ex art.1 comma 639 e seguenti della L.n.147/2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 29/04/2014 e s.m.i ,così come dettagliate nell'Allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

2) di dare atto che le presenti modifiche e integrazioni regolamentari producono i loro effetti a decorrere dal 01/01/2015;

3) di demandare all'Unità Organizzativa Entrate l'incarico di inviare, ai sensi del disposto di cui all'art 13 c.15 della L.n.214/2011, una copia conforme della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

La Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 33
- Componenti presenti n. 25 (Agen, Amato, Barbieri, Batini, Bini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Martelli, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi, Ruggeri e Sarais)
- Componenti votanti n. 17 (Agen, Barbieri, Batini, Bruciati, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi e Sarais)
 - Voti favorevoli n. 17 (Agen, Barbieri, Batini, Bruciati, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi e Sarais)
 - Astenuti n. 8 (Amato, Bini, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Martelli e Ruggeri)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dalla Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

La Presidente propone – ai sensi dell’art. 134 co. 4 D. Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato:

- Componenti assegnati n. 33
- Componenti presenti n. 25 (Agen, Amato, Barbieri, Batini, Bini, Bruciati, Cannito, Caruso, Cepparello, Ciampini, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Martelli, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi, Ruggeri e Sarais)
- Componenti votanti n. 18 (Agen, Barbieri, Batini, Bruciati, Cannito, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi e Sarais)
 - Voti favorevoli n. 18 (Agen, Barbieri, Batini, Bruciati, Cannito, Esposito, Fuoti, Galli, Grillotti, La Fauci, Mazzacca, Meschinelli, Mileti, Nogarin, Pecoretti, Raspanti, Rossi e Sarais)
 - Astenuti n. 7 (Amato, Bini, Caruso, Cepparello, Ciampini, Martelli e Ruggeri)

La proposta è accolta.

Allegato 1, parte integrante della Delibera di CC n. 126 del 25 MAG. 2015

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina delle
Sue art. 1 e 689 al 721 della L. 147/2013: Modifiche
ed integrazioni.

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
parere favorevole
- si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Dirigente/Funziario delegato –
Responsabile del servizio
(timbro e firma)

Livorno, 21/4/2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
parere favorevole
- si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, 21/04/2015

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)
IL DIRIGENTE
SERVIZI FINANZIARI
SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI
Dott. Nicola Falleni

Allegato 1, parte integrante della Delibera di CC n. 126 del 25-5-2015

Oggetto: Regolamento amministrativo per la disciplina delle Luce ed art. 1 commi 63 e al 721 delle l. n° 147/2013 modifiche ed integrazioni.

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Dirigente/Funziionario delegato –
Responsabile del servizio
(timbro e firma)

Livorno, 18/5/15

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)
IL DIRIGENTE
SERVIZI FINANZIARI
SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI
Dott. Nicola Falleni

Livorno, 20/5/15

**MODIFICHE /INTEGRAZIONI al Regolamento comunale per la disciplina della
Iuc ex art 1 commi dal 639 al 721 della L.n.147/2013.
(indicate in neretto e corsivo).**

TESTO VIGENTE

**Art.8
Superfici soggette alla Tari**

1. Sono soggette al Tributo le superfici di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, quali a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e edilizio, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art.9;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, con riferimento ad esempio:
 - i. per le utenze domestiche: ai corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.;
 - ii. per le utenze non domestiche: a tutti i locali di servizio comunque direttamente o indirettamente destinati all'esercizio dell'attività;
 - c) le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo di esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;
 - d) le aree scoperte operative possedute, occupate o detenute dalle utenze non domestiche, che non hanno destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati a prelievo ;
 - e) le aree/spazi scoperti demaniali utilizzate in via esclusiva da privati sulla base della relativa concessione ovvero se occupate abusivamente; in particolare per gli spazi acquei destinati ad ormeggio delle imbarcazioni e/o natanti deve intendersi la sola superficie spaziale occupata dall'imbarcazione e/o natante.

TESTO MODIFICATO

**Art.8
Superfici soggette alla Tari**

1. Sono soggette al Tributo le superfici di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, quali a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e edilizio, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art.9;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, con riferimento ad esempio:

25 MAG 2015

- per le utenze domestiche: ai corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.;
 - per le utenze non domestiche: a tutti i locali di servizio comunque direttamente o indirettamente destinati all'esercizio dell'attività;
- c) le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo di esempio, porticati, chioschi, tettoie di protezione per merci o materie prime;
- d) le aree scoperte operative possedute, occupate o detenute dalle utenze non domestiche, che non hanno destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati a prelievo ;
- e) le aree/spazi scoperti demaniali utilizzate in via esclusiva da privati sulla base della relativa concessione ovvero se occupate abusivamente; ***in particolare per le aree demaniali marittime in concessione destinate ad ormeggio delle imbarcazioni e/o natanti deve intendersi assoggettata al tributo l'intera area oggetto della concessione.***

TESTO VIGENTE

Art. 17

Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

1. Le categorie di attività sulla base delle quali classificare le utenze non domestiche sono le seguenti:

- 1) musei, biblioteche, associazioni,
- 1a) Scuole, istituti religiosi, luoghi di culto;
- 2) cinematografi e teatri;
- 3) autorimesse; depositi senza alcuna vendita diretta; parcheggi;
- 4) campeggi, impianti sportivi, palestre, distributori carburanti, posti barca
- 5) stabilimenti balneari
- 6) esposizioni, autosaloni
- 7) alberghi con ristorante
- 8) alberghi senza ristorante
- 9) case di cura e riposo
- 10) ospedali
- 11) uffici, agenzie, studi professionali
- 12) banche e istituti di credito
- 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli
- 13a) ferramenta
- 14) edicola, farmacia, plurilicenze beni non deperibili
- 14a) tabaccai
- 15) negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gallerie d'arte
- 16) banchi di mercato beni durevoli
- 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 17a) lavanderie
- 18) attività artigianali tipo botteghe: idraulico, fabbro, elettricista
- 18a) falegnamerie
- 19) carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20) attività industriali con capannoni di produzione
- 21) attività artigianali di produzione beni specifici

25 MAG. 2015

- 21a) vetrai
- 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (anche da asporto) , pub
- 23) mense, birrerie, hamburgerie
- 24) bar, caffè, pasticceria
- 25) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 25a) panifici e torrefazioni
- 26) plurilicenze alimentari e/o miste
- 27) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28) ipermercati di generi misti non deperibili(ingrosso e dettaglio in grandi magazzini)
- 29) banchi di mercato genere alimentari
- 30) discoteche, night club
- 31) depositi containers
- Omissis.....

TESTO MODIFICATO

Art. 17

Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

Le categorie di attività sulla base delle quali classificare le utenze non domestiche sono le seguenti:

- 1) musei, biblioteche, associazioni,
- 1a) Scuole, istituti religiosi, luoghi di culto;
- 2) cinematografi e teatri;
- 3) autorimesse; depositi senza alcuna vendita diretta; parcheggi;
- 4) campeggi, impianti sportivi, palestre, distributori carburanti;
- 5) stabilimenti balneari
- 6) esposizioni, autosaloni
- 7) alberghi con ristorante
- 8) alberghi senza ristorante
- 9) case di cura e riposo
- 10) ospedali
- 11) uffici, agenzie, studi professionali
- 12) banche e istituti di credito
- 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli
- 13a) ferramenta
- 14) edicola, farmacia, plurilicenze beni non deperibili
- 14a) tabaccai
- 15) negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gallerie d'arte
- 16) banchi di mercato beni durevoli
- 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 17a) lavanderie
- 18) attività artigianali tipo botteghe: idraulico, fabbro, elettricista
- 18a) falegnamerie
- 19) carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20) attività industriali con capannoni di produzione
- 21) attività artigianali di produzione beni specifici

25 MAG. 2015

- 21a) vetrai
- 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (anche da asporto) , pub
- 23) mense, birrerie, hamburgerie
- 24) bar, caffè, pasticceria
- 25) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 25a) panifici e torrefazioni
- 26) plurilicenze alimentari e/o miste
- 27) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28) ipermercati di generi misti non deperibili(ingrosso e dettaglio in grandi magazzini)
- 29) banchi di mercato genere alimentari
- 30) discoteche, night club
- 31) depositi containers; *vaste aree scoperte, aree demaniali in concessione destinate a ormeggio imbarcazioni e/o natanti*

TESTO Vigente.

Art.22

Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo di RSAU per le utenze non domestiche

1. Sono previste riduzioni della parte variabile del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato avvio al riciclo di RSAU (rifiuti speciali assimilati agli urbani), diretto o tramite soggetto autorizzato.
2. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, indicante la quantità dei rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero nell'anno precedente, l'indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti nonché indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, allegando copia delle fatture e dei formulari previsti dalla vigente normativa.
3. La parte variabile del tributo è ridotta solamente nel caso in cui emerga dalla documentazione fornita dal contribuente che il rapporto tra quantitativi di RsAU auto avviati al recupero e quantitativo medio di RSAU producibile secondo la tabella dei coefficienti indicati nella delibera del Consiglio Comunale e la superficie assoggettabile a tributo, sia pari al 15%. In tal caso la riduzione per autonomo avvio al recupero sarà calcolata in proporzione alla percentuale di rifiuto avviata al recupero superiore al 15%.
4. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo previa dichiarazione di cui al comma 2 e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti .

TESTO MODIFICATO.

Art.22

Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo di RSAU per le utenze non domestiche

25 MAG. 2015

1. Sono previste riduzioni della parte variabile del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato avvio al riciclo di RSAU (rifiuti speciali assimilati agli urbani), diretto o tramite soggetto autorizzato.
2. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, indicante la quantità dei rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero nell'anno precedente, l'indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti nonché indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, allegando copia delle fatture, dei formulari previsti dalla vigente normativa **nonché planimetria quotata e in scala dell'intera superficie occupata comprensiva degli identificativi catastali.**
3. La parte variabile del tributo è ridotta solamente nel caso in cui emerga dalla documentazione fornita dal contribuente che il rapporto tra quantitativi di RsAU auto avviati al recupero e quantitativo medio di RSAU producibile secondo la tabella dei coefficienti indicati nella delibera del Consiglio Comunale e la superficie assoggettabile a tributo, sia pari al 15%. In tal caso la riduzione per autonomo avvio al recupero sarà calcolata in proporzione alla percentuale di rifiuto avviata al recupero superiore al 15%.
4. La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo previa dichiarazione di cui al comma 2 e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti .
5. ***Per le utenze non domestiche che abbiano concluso convenzioni col Gestore del servizio rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art 12 comma 5 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, approvato con delibera CC n.65/2013 e s.m.i, alla dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere allegata esclusivamente la certificazione rilasciata dal Gestore dalla quale emerga l'avvio al riciclo(e non all'incenerimento) degli RSAU conferiti e la planimetria quotata e in scala dell'intera superficie occupata comprensiva degli identificativi catastali.***

ALL. 3
D.C. N. 126
del 25-5-2015



COMUNE DI LIVORNO
Provincia di Livorno
Revisori del Conti

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina della IUC ex art. 1, commi dal 639 al 721 della Legge 147/2013. Modifiche ed integrazioni. -

PARERE DEI REVISORI

L'organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di:

- Dott. Paolo Conozzi, Presidente;
- Dott. Franco Pardini, Componente.
- Dott. Eros Ceccherini, Componente.

VISTO

-La bozza di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio con la quale viene proposto la modifica e l'integrazione degli artt. 8, 17 e 22 del regolamento della IUC, con riferimento alla TARI, approvato con deliberazione n. 44 del 29/04/2014, a seguito dei nuovi indirizzi approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 26/01/2015 con la quale si indica come necessaria la modifica delle attuali previsioni regolamentari attinenti la fattispecie delle concessioni di aree demaniali marittime;

DATO ATTO che le modifiche e integrazioni proposte producono i loro effetti a decorrere dall' 01/01/2015;

VISTI

i pareri favorevoli di regolarità contabile e in linea tecnica espressi in data 21 aprile 2015 dal Dirigente del Settore Responsabile del Servizio Dott. A. Parlanti e dal Dirigente dei servizi finanziari Dott. Nicola Falleni in ordine all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO

il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 che all'art. 3 comma 1, lett. o) ha modificato l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 prevedendo che il Collegio dei Revisori esprima pareri anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-proveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

IL COLLEGIO


In merito alla richiamata proposta di deliberazione,

ESPRIME


parere favorevole non avendo alcunché da eccepire sul contenuto della medesima.

Livorno; 28 Aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is written above the second. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive.



COMUNE DI LIVORNO

Provincia di Livorno

Revisori dei Conti

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina della IUC ex art. 1, commi dal 639 al 721 della Legge 147/2013. Modifiche ed integrazioni. Proposta di emendamento.

PARERE DEI REVISORI

L'organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di:

- Dott. Paolo Canozzi, Presidente;
- Dott. Franco Pardini, Componente,
- Dott. Eros Ceccherini, Componente,

VISTO

-La bozza di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio con la quale viene proposto la modifica e l'integrazione degli artt. 8, 17 e 22 del regolamento della IUC, con riferimento alla TARI, approvato con deliberazione n. 44 del 29/04/2014, a seguito dei nuovi indirizzi approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 26/01/2015 con la quale si indica come necessaria la modifica delle attuali previsioni regolamentari attinenti la fattispecie delle concessioni di aree demaniali marittime;

-La lettera dell'assessore Gianni Lemmetti del 18/05/2015, prot. N. 45810, con la quale propone di inserire nella bozza di delibera sopra richiamata un emendamento all'art. 22, comma 5, del Regolamento IUC, con riferimento alla TARI;

DATO ATTO

che l'emendamento proposto assieme alle altre modifiche e integrazioni previste producono i loro effetti a decorrere dall' 01/01/2015;

VISTI

i pareri favorevoli di regolarità contabile e in linea tecnica espressi in data 20 Maggio 2015 dal Dirigente del Settore Responsabile del Servizio Dott. A. Parlanti e dal Dirigente dei servizi finanziari Dott. Nicola Falleni in ordine all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO

il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 che all'art. 3 comma 1, lett. o) ha modificato l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 prevedendo che il Collegio dei Revisori esprima pareri anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

IL COLLEGIO

In merito alla richiamata proposta di deliberazione,

ESPRIME

parere favorevole non avendo alcunché da eccepire sul contenuto della medesima.

Livorno, 21 Maggio 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente
Cepparello

Il Segretario Generale
Ascione

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, 27 MAG. 2015

L'incaricato alla pubblicazione
La Resp. Uff. Archivio e Protocollo
Lorena Marconi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, 27 MAG. 2015

Per copia conforme

Livorno,

p. IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	